

Gli adempimenti introdotti con il dl 40/2010 necessitano di un provvedimento attuativo

Costi black list, dati in parallelo

Nuove comunicazioni affiancate alle indicazioni di Unico

DUILIO LIBURDI

Nelle ipotesi del dl spazio alle sanzioni previste dalla norma tributaria

Sui costi black list le nuove comunicazioni si affiancano alle indicazioni da riportare nel modello Unico; anche nell'ipotesi disciplinata dal decreto legge n. 40 del 2010, inoltre, si applicheranno le sanzioni previste dalla norma tributaria. In linea di principio, dunque, gli adempimenti introdotti (e che comunque dovranno essere regolamentati con un provvedimento attuativo) potranno facilitare la verifica della corrispondenza con quanto sarà evidenziato nella dichiarazione dei redditi.

Le nuove previsioni normative. È l'articolo 1 del decreto legge n. 40 del 2010 che ha introdotto l'obbligo, in capo ai soggetti titolari di partita Iva, di comunicare in via telematica in base a un apposito decreto ministeriale che dovrà essere varato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma primaria, tutte le operazioni di cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti black list in base alle norme attualmente in vigore. Sul punto va infatti ricordato come le previsioni contenute nella manovra finanziaria per il 2008 non siano ancora state attuate e, dunque, per l'identificazione degli stati o territori black list si deve ricorrere a quanto previsto nei decreti ministeriali del 1999 e del 2001. L'obbligo in questione potrebbe essere modificato nel senso di:

- escludere alcuni paesi o alcune categorie di operatori economici riconducibili ad alcuni settori di attività;

- includere nell'obbligo anche stati non compresi tra quelli black list ovvero specifici settori o tipologie di soggetti in tali stati.

Laddove le comunicazioni non vengano effettuate, il comma 3 dell'articolo 1 prevede la possibilità di applicazione della sanzione prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (la sanzione minima è di 258 euro) elevata al doppio e senza che si renda applicabile l'istituto del cumulo giuridico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Il rapporto con gli obblighi già esistenti. L'obbligo di indicazione più che di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti o domiciliati in uno stato o territorio considerato black list non è una novità nell'ambito dell'ordinamento in quanto va ricordato come l'articolo 110 del Tuir contiene una previsione di indeducibilità in capo al contribuente residente dei componenti negativi derivanti da operazioni effettuate con tali soggetti. Peraltro, la locuzione utilizzata nel comma 10 dell'articolo 110 fa riferimento alle imprese site in black list mentre la nuova disposizione normativa si riferisce a tutti gli operatori economici. In ogni caso, poiché il successivo comma 12-bis della norma del Tuir estende la previsione di indeducibilità anche

alle prestazioni di servizi rese dai professionisti che operano nella black list, deve essere osservato come questa duplice previsione sia nella sostanza sovrapponibile al concetto di operatore economico contenuto nel decreto legge n. 40 del 2010.

In materia di costi black list, va altresì ricordato come nei confronti del contribuente viene disciplinato un onere di

indicazione nella dichiarazione dei redditi, il cui inadempimento comporta l'applicazione di una specifica sanzione, disciplinata dall'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo n. 471 del 1997. Tale sanzione è pari al 10% dei componenti negativi non evidenziati con un minimo di 500 e un massimo di 50 mila euro. In relazione a tale aspetto va però osservato come rispetto al passato la mancata indicazione dei componenti negativi nel modello Unico non costituisce un elemento che rende indeducibili i componenti medesimi per i quali detta previsione scatta esclusivamente laddove non sia in grado di dimostrare le esimenti espressamente previste dal comma 11 dell'articolo 110 del Tuir. Inoltre, in tema di applicazione della specifica sanzione prevista per la mancata indicazione in Unico dei componenti negativi, va ricordato come la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 2009 abbia distinto il caso di un'integrazione della dichiarazione che avviene prima o dopo l'avvio di una azione di controllo. Nel primo caso, infatti, la sanzione applicabile non sarà mai quella proporzionale ma quella fissa di 258 euro (peraltro riducibile a un decimo in caso di ravvedimento operoso) e dunque con una previsione analoga a quella introdotta con il decreto legge mentre la sanzione percentuale troverà applicazione soltanto in caso di integrazione successiva all'avvio di una azione di controllo ovvero in caso di irrogazione diretta da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'osservazione di carattere più generale rispetto alle nuove previsioni del decreto riguarda il fatto che la comunicazione di specie potrebbe anticipare di fatto quello che costituirà un riepilogo effettuato nella dichiarazione dei redditi potendo rappresentare, dunque, un utile elemento di riscontro a quanto indicato in Unico con l'ulteriore ipotesi di considerare comunque dei dati già a disposizione ai fini

dell'attivazione di controlli
proprio per effetto dell'intro-
duzione del nuovo obbligo.

—©Riproduzione riservata—■